

TI_GERICHTE 14.2012.123 vom 9. Oktober 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-10-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2012.123

FR: TI_GERICHTE 14.2012.123 du 9 octobre 2012

IT: TI_GERICHTE 14.2012.123 del 9 ottobre 2012

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di subappalto. Condizione sospensiva

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell'opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

E. 2

In base all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati: a. l'applicazione errata del diritto, b. l'accertamento manifestamente errato dei fatti.

E. 3

In virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

E. 4

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

E. 5

La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461). Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (

Cometta , op. cit., in Rep 1989 p. 330). L'ammontare della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l'importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Staehelin , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all'importo finale posto in esecuzione: una indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Cometta , op. cit. in, p. 339).

E. 6

Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione va respinta (Cometta, op. cit. p. 338; Staehelin, op. cit., n. 36 ad art. 82 LEF).

E. 7

Un contratto di appalto rispettivamente di subappalto costituisce, in linea di principio, valido riconoscimento di debito per la mercede (Staehelin , op. cit., n. 114 e 128 ad art. 82 LEF)

E. 8

Secondo l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione, a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1. con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a edizione, Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF; Gilliéron , op. cit., vol. II, n. 82 ad art. 82).

E. 9

Con il contratto di subappalto del 12 maggio 2006 (doc. C) le parti hanno, tra l'altro, sottoscritto al punto 6 (Onorario e pagamenti) capoverso 4, la seguente condizione: " Le fatture emesse dalla CO 1 saranno evase se ritenute conformi e a condizione che il Committente abbia a sua volta saldato il relativo pagamento alla Inelmec SA (ora RE 1) ". Con scritto del 10 giugno 2010, al quale era allegata una tabella relativa alla ripartizione tra le parti degli onorari per le prestazioni da fornire (doc. F), la convenuta ha informato l'istante che il committente PTL aveva riconosciuto i supplementi d'onorario per l'elaborazione dei progetti di dettaglio, i quali ammontavano a fr. 134'328.-- e che secondo la ripartizione concordata al punto 6 del contratto di appalto (doc. C), le riconosceva l'importo di fr. 42'314.-- + IVA. Oltre a questo importo dalla tabella allestita dalla convenuta, contenuta nel predetto scritto doc. F, risultavano spese di riproduzione da versare all'istante ammontanti a fr. 4'013.80. In seguito a diversi solleciti da parte di CO 1

la reclamante con scritto del 28 giugno 2011 (doc. I) le ha comunicato che “ al momento il committente ha bloccato i pagamenti al tetto massimo dell’80% degli onorari (stesso trattamento per tutti gli Studi di Ingegneria)”, elencando in una tabella le somme ancora dovute, ossia oltre all’importo di fr. 42'314.--, quale supplemento per progetti di dettaglio, fr. 4'013.80 rispettivamente fr. 6'562.10 quali spese di riproduzione. La convenuta ha poi comunicato all’istante che le garantiva, come da condizioni contrattuali, che non appena fossero liquidate le sue fatture, sarebbe stata sua premura saldare a sua volta gli importi dovuti. In seguito ad uno scritto dell’istante del 25 luglio 2011 (doc. L), in cui quest’ultima ha sostenuto che il blocco dei pagamento concerneva la seconda fase del progetto che non la riguardava, la convenuta con lettera del 16 agosto 2011 (doc. M) ha precisato che il blocco rientrava nell’ambito delle prestazioni svolte anche da CO 1, ribadendo che avrebbe pagato solo dopo l’avvenuto pagamento delle sue fatture da parte del committente. Con gli scritti doc. I e doc. M la convenuta ha fatto valere la precisata condizione contenuta nel contratto di subappalto (doc. C punto 6 capoverso 4), secondo la quale le fatture emesse dall’istante sarebbero state evase se ritenute conformi e a condizione che il committente avesse a sua volta saldato le sue fatture. Contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, dal predetto contratto al punto 6, non risulta che la condizione fatta valere dalla convenuta non concerneva pure il supplemento per progetti di dettaglio e spese di riproduzione poste in esecuzione dall’istante. Pertanto dal tenore dello scritto del 10 giugno 2010 (doc. F), inviato dalla subappaltante alla subappaltatrice, non può essere concluso che la citata condizione di pagamento era venuta a cadere, per cui le sue pretese valevano come riconosciute incondizionatamente, anche nel caso presunto dall’istante, secondo la quale, al momento della stesura del doc. F, questa condizione non era ancora subentrata. Ricevendo il doc. F, l’istante non poteva in buona fede dedurre che si trattava di un riconoscimento di debito incondizionato, atteso che il contratto era stato concluso il 26 maggio 2006 e che nel frattempo non aveva subito alcuna modifica. In merito alla prova del mancato adempimento della citata condizione sospensiva va osservato che la reclamante ha prodotto uno scritto del 31 maggio 2012 inviato per e-mail dall’ing. T _____, che si è pronunciato quale capogruppo del Consorzio 2010 che si occupava della progettazione (cfr. verbale di discussione del 3 luglio 2012, duplica pag. 5) al suo patrocinatore, del seguente tenore: “ Come da vostra richiesta vi precisiamo quanto segue: 1. Il Committente (Ing. G____, capo progetto Galleria _____) nel corso dei primi mesi del 2011 su precisa richiesta dell’Ing. T. _____ ha chiaramente precisato che non essendo i lavori ancora terminati completamente la trattenuta sulle prestazioni inerenti le apparecchiature elettromeccaniche della galleria _____, doveva essere di almeno il 20%. 2. Parallelamente e conformemente al contratto tra i nostri Studi, Mobilità 2010 non è autorizzato a versare acconti superiori a quelli che il Cantone versa al Consorzio. ” Ritenuto che oggetto del contratto stipulato dalle parti erano prestazioni d’ingegneria relative alla progettazione degli impianti elettromeccanici previsti per la galleria _____ (cfr. contratto doc. C punto 1) va concluso che la citata trattenuta concerneva anche l’istante. Il tenore della condizione prevista dal punto 6 capoverso 4 del contratto di subappalto, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, non giustifica nemmeno una trattenuta del 20% su quanto richiesto dall’istante, ritenuto che non è dato sapere a quanto ammontavano i versamenti, se del caso, effettuati dal committente alla subappaltante. Ne consegue che la convenuta ha dimostrato che la condizione sospensiva a cui è stato subordinato il pagamento da parte sua delle fatture emesse da CO 1 non era adempiuta. Dal canto suo l’istante non è riuscita a far luce sulla causa della mancata realizzazione della condizione sospensiva, per cui l’istanza di

rigetto provvisorio dell'opposizione va respinta (cfr. consid. 6).

E. 10

Il reclamo va pertanto accolto. La tassa di giustizia, le spese processuali e le indennità seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamato l'art. 82 LEF pronuncia: I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 30 luglio 2012 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città (SO.2012.330) sono così riformati: "1. L'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione 10 maggio 2012 promossa da CO 1, _____, contro RE 1, _____, è integralmente respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 400.--, anticipata dalla parte istante, resta a carico di CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 1'200.-- per ripetibili." II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 600.--, anticipata dalla reclamante, è posta a carico di CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 1'200.-- per ripetibili. III . Notificazione a: - avv. - avv. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 50'017.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.